



13:38 1 OTT 2018

A0100D 1171

cl. 2.18.1/2314/18/X

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** N° 2314

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO: quali indirizzi e modalità per la rilocalizzazione degli edifici residenziali dalle zone inondabili.**

### *Premesso che*

- l'articolo 67, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevede che, sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari di infrastrutture e manufatti che determinano rischio idrogeologico possono accedere, al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private;
- si prevede, altresì, che le Regioni, acquisito il parere degli Enti locali interessati, predispongano, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;

*premesso, inoltre, che*

- con deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003 n. 53-10220, erano stati adottati i criteri preliminari per l'erogazione di contributi ai Comuni per l'attuazione di piani di rilocalizzazione di immobili destinati ad uso abitativo, ovvero ad attività produttiva collocati in zona a rischio idraulico ed idrogeologico;

*considerato che*

- in data 22 dicembre 2017, è stata approvata la deliberazione n. 31-6223 *Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE. Revoca delle precedenti deliberazioni.*, che detta i criteri per la rilocalizzazione degli edifici residenziali dalle zone inondabili, nonché per la riduzione della vulnerabilità di quelli non rilocalizzabili;
- la Giunta regionale nel dicembre scorso prendeva atto che *sulla base delle situazioni e delle problematiche riscontrate nell'ambito degli interventi di rilocalizzazione fino ad oggi attuati, emerge l'esigenza di procedere a riorganizzare e a dettagliare i requisiti di ammissibilità, la scala di priorità, le modalità di calcolo del contributo e le spese connesse, già definiti con la DGR n. 9-12658 del 2009, nonché di sistematizzare gli adempimenti in capo al privato e all'Amministrazione comunale e le procedure per l'erogazione dei contributi, sinora già adottate per prassi;*
- la Regione Piemonte ha rilevato *l'opportunità che i suddetti interventi di rilocalizzazione possano essere oggetto di un processo continuativo al fine di rispondere alle esigenze che di volta in volta emergono dal territorio, nel rispetto degli anzidetti criteri di priorità e requisiti di ammissibilità;*

*considerato, inoltre, che*

- con la DGR n. 6223 del 2017, si adottano i criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali;

- alla lettera a) della DGR n.6223 la Giunta delibera “di adottare i criteri per la concessione dei contributi relativi agli interventi di rilocalizzazione in via preventiva di immobili adibiti ad abitazione principale o secondaria, ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, nonché per gli edifici esposti a rischio idraulico non rilocalizzabili per la particolare configurazione dell'impianto urbanistico o per loro peculiari caratteristiche storiche e sociali; i criteri sono di seguito elencati e definiti nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

1. Requisiti generali per l'individuazione degli immobili da rilocalizzare
2. Requisiti per l'individuazione degli immobili vulnerabili ma non rilocalizzabili
3. Scala di priorità per la concessione del contributo
4. Modalità di calcolo del contributo
5. Adempimenti in capo al proprietario dell'immobile
6. Adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale
7. Procedure per l'erogazione del contributo di rilocalizzazione
8. Spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
9. Procedure per l'erogazione delle spese ammissibili connesse alla rilocalizzazione
10. Procedure per l'erogazione del contributo di riduzione della vulnerabilità”;

*tenuto conto che*

- durante la discussione e la successiva approvazione del bilancio di previsione della Regione, venivano stanziati al capitolo 221985, 0901 Difesa del Suolo, 1 milione e 400 mila euro per il 2018 per fondi per l'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico e idrogeologico;

*rilevato che*

- durante la scorsa settimana, la stampa ha dato risalto alla notizia secondo la quale la Regione Piemonte avrebbe ritirato la delibera di giunta per mancanza di fondi;
- secondo quanto si legge, la Regione Piemonte avrebbe constatato l'impossibilità a procedere con la delibera di giunta regionale dello scorso dicembre per mancanza di fondi, mentre, contestualmente, la presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe

stanziato 13 milioni di euro per tutto il Piemonte da destinare al risarcimento o alla rilocalizzazione delle famiglie colpite dall'alluvione di due anni fa, con scadenza di presentazione delle istanze (e nuove perizie da effettuare) entro il 22 ottobre;

*rilevato, inoltre, che*

- in gran parte dei casi di cui l'interrogante è a conoscenza, le perizie erano già state effettuate e trasmesse agli uffici competenti della Regione Piemonte in forza anche della DGR sopra richiamata;
- secondo quanto si legge, al fine di accedere alle procedure per i nuovi finanziamenti ministeriali, ai richiedenti è richiesta la presentazione di ulteriore documentazione, comprendente tra altro una nuova perizia non asseverata;

## INTERROGA

*l'Assessore competente per sapere*

- data l'estrema confusionalità della situazione in essere, che si trascina ormai da diversi anni, e la modalità non omogenee adottate dalle procedure degli Enti Locali interessati, quali sono gli indirizzi e le modalità che la Regione Piemonte intende dare per agevolare il giusto riconoscimento delle istanze di rilocalizzazione degli edifici residenziali dalle zone inondabili che, in particolari casi, si trascinano da anni.

Torino, 01 ottobre 2018

FIRMATO IN ORIGINALE